

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5273 del 12/10/2018
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX STABILIMENTO NUOVA CEMENTI RAVENNA UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA PIRANO 30. PROPONENTE: RAVENNA SRL. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA - FASE I
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5487 del 12/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SITO EX STABILIMENTO NUOVA CEMENTI RAVENNA UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA PIRANO 30.  
PROPONENTE: RAVENNA SRL.  
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA – FASE I

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 "*Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della LR n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana*";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

#### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

#### DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2018/27596;

VISTO E VALUTATO il documento "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica – Fase I*" presentato dalla Società Ravenna srl (CF: 02271320398), avente sede di legale in Comune di Lugo (RA), via Foro Boario n. 4/1 int. 1 - con nota acquisita da questa SAC al PGRA/2018/11954 del 13/09/18;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.06 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che in data 12/10/2018 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra;

DATO ATTO delle risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 12/10/2018 per l'esame del documento di cui sopra, riportate nel verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti, le cui prescrizioni sono riportate nel dispositivo della presente determina;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

## DISPONE

- 1) DI PRENDERE ATTO che il documento di "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica*" presentato prevede - quale primo stralcio delle attività di bonifica – l'intervento di rimozione dei terreni insaturi per i quali era stata rilevata la presenza di amianto (Aree 1 e 2 di cui alla Fig. 7 allegata).

Il Proponente intende rimandare ad una fase successiva le attività di bonifica delle Aree 1P, 3 e 4 (rif. Fig. 7).

Conseguentemente si dà atto che, fino al momento in cui verrà presentato una Variante di Progetto Operativo di Bonifica - Fase II, per il Sito potranno essere valutabili unicamente destinazioni d'uso compatibili con il "*commerciale e industriale*" di cui alla colonna B della tab. I All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06, nelle more di eventuali ulteriori interventi di bonifica e/o valutazioni ai sensi del medesimo Titolo V secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

- 2) DI APPROVARE il documento di "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica – Fase I*" presentato dal Proponente, consistente nell'attività di rimozione dei terreni contenenti amianto (Area 1 e Area 2), come disciplinato di seguito.

Fasi di intervento previste:

- a) preliminare perimetrazione delle aree di intervento mediante picchetti e nastro segnaletico.

- b) decorticazione superficiale delle superfici così come identificate in Figura allegata, operando per fasi progressive e successive di approfondimento fino alla profondità prevista per ciascuna area (0,3 m dal p.c. per Area 1 e 0,5 m dal p.c. per Area 2). Particolare attenzione sarà posta nel tentare di preservare il piezometro PM3 presente all'interno dell'Area 1.

Stima del quantitativo di terreno contenente amianto da rimuovere:

Area	Profondità prevista scavo	Metri cubi di terreno da rimuovere
Area 1 (circa 1.000 m <sup>2</sup> )	0,1÷0,3 m dal p.c.	circa 100÷300 m <sup>3</sup>
Area 2 (circa 50 m <sup>2</sup> )	0,3÷0,5 m dal p.c.	circa 15÷25 m <sup>3</sup>

La Società eseguirà le operazioni a terreno umido, eventualmente anche mediante irrorazione iniziale di soluzione incapsulante, in modo da escludere possibilità di dispersione di fibre di amianto durante le operazioni di rimozione e confezionamento.

La decorticazione sarà effettuata mediante l'utilizzo di un mezzo di movimento terra di modeste dimensioni (bobcat con pala).

Il terreno rimosso sarà immediatamente confezionato all'interno di sacchi omologati (Big Bag) recanti l'apposita dicitura indicante la presenza di amianto, operando direttamente in prossimità dell'area di lavoro, ed una volta pieni saranno sigillati, etichettati e movimentati verso l'area di deposito temporaneo dei rifiuti, da approntarsi in corrispondenza dell'area asfaltata (circa 1.000 metri quadrati) ubicata nei pressi dell'ingresso principale dell'Ex Stabilimento.

Si ricorda che, per avvalersi delle disposizioni sul "deposito temporaneo", la Società è tenuta al rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152/06 e smi. Il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni sopracitate non è soggetto a specifica autorizzazione; sono comunque fatti salvi gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Al termine delle attività di bonifica, la Società Proponente procederà al conferimento dei rifiuti prodotti presso idoneo impianto autorizzato.

- c) collaudo del fondo e delle pareti nelle aree di decorticazione, secondo una maglia di adeguate dimensioni:

- Area 1: il prelievo di un campione puntuale di terreno ogni 10 metri lineari di parete ed ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie a fondo scavo. Il prelievo dei campioni al fondo dello scavo sarà eseguito localizzando ciascun punto di prelievo al centro di una maglia regolare avente dimensioni approssimative di 10m x 10m secondo la quale sarà suddivisa l'intera superficie dello scavo;
- Area 2: di ridotte dimensioni, saranno in ogni caso prelevati almeno n. 1 campione per ognuna delle 2 pareti minori ed n. 1 campione ogni 10 metri lineari dalle 2 pareti di lunghezza superiore, oltre ad un minimo di n. 2 campioni distribuiti in maniera omogenea al fondo dello scavo.

In caso di esiti sfavorevoli agli esiti delle analisi di collaudo, la Società procederà con l'approfondimento degli interventi di decorticazione, in corrispondenza del punto (o dei punti) di prelievo di campioni con presenza di alterazioni residue. Terminata la successiva fase di decorticazione superficiale, la Stessa procederà nuovamente al prelievo di campioni di collaudo in corrispondenza delle superfici e pareti oggetto di interventi integrativi.

Al ricevimento degli esiti favorevoli dei campioni di collaudo relativi all'intera superficie e pareti delle Aree 1 e 2, l'intervento di bonifica delle matrici contenenti amianto potrà ritenersi concluso.

Ciascun intervento di collaudo sarà oggetto di coordinamento preliminare con i Tecnici di Arpa al fine di eseguire le successive analisi in contraddittorio.

- 3) DI STABILIRE che la Variante di Progetto Operativo di Bonifica - Fase II dovrà essere presentata dal Proponente entro il 31/12/2021. Tale data potrà essere anticipata qualora il Proponente presentasse il nuovo PUA.

- 4) Si dà atto che il Proponente realizzerà il seguente Piano di monitoraggio delle acque sotterranee così dettagliato:

*a) Monitoraggio ante-operam e post-operam*

Prima dell'inizio dei lavori e al termine degli interventi di bonifica dei terreni delle Aree 1 e 2, la Società eseguirà la verifica dello stato di qualità della falda idrica (qualora uno o più piezometri dovessero andare distrutti durante le operazioni, gli stessi dovranno essere ripristinati in area limitrofa).

Il prelievo dei campioni di acqua dai piezometri dovrà essere effettuato a basso flusso con pompa peristaltica, secondo la metodologia definita "Low Flow" alla stabilizzazione dei parametri chimico-fisici (pH, conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto e temperatura) misurati con sonda multiparametrica.

I campionamenti saranno oggetto di coordinamento preliminare con i Tecnici di Arpa, al fine di consentire la loro eventuale presenza in campo in caso di prelievi in contraddittorio.

Sui campioni di acqua prelevati saranno eseguite le seguenti determinazioni analitiche: Idrocarburi totali come n-esano; Composti organici aromatici (B.T.E.X.); Metalli pesanti (As, Cr tot, Ni, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn); Cianuri Liberi; PCB; Amianto e IPA (nonché la freatimetria di tutti i piezometri).

*b) Monitoraggio periodico dei piezometri PM2 e PM4*

Prima dell'inizio dei lavori sarà effettuata la prima campagna del monitoraggio periodico delle acque sotterranee da effettuarsi in corrispondenza dei piezometri PM2 e PM4, a verifica del mantenimento delle condizioni di assenza di lisciviazione in acque sotterranee dell'anomalia riscontrata nei terreni saturi, come da prescrizioni della Determina ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna n.DET-AMB-2016-2289 del 13/07/2016 (punto 9).

Tale monitoraggio sarà eseguito per una durata di 3 anni, con frequenza trimestrale.

Il prelievo dei campioni di acqua dai piezometri sarà effettuato a basso flusso con pompa peristaltica, secondo la metodologia definita "Low Flow" alla stabilizzazione dei parametri chimico-fisici (pH, conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto e temperatura) misurati con sonda multiparametrica.

I campionamenti saranno oggetto di coordinamento preliminare con i Tecnici di Arpa, al fine di consentire la loro eventuale presenza in campo in caso di prelievi in contraddittorio.

I campioni di acqua prelevati saranno conservati a bassa temperatura fino alla consegna presso un laboratorio esterno certificato ed accreditato per l'esecuzione delle seguenti determinazioni analitiche: Amianto; Metalli pesanti (As, Pb, Cu, Zn).

Ad ogni buon fine, il Proponente dovrà trasmettere agli Enti competenti - con frequenza annuale - una nota di reporting contenente gli esiti analitici del monitoraggio post-operam effettuato nella medesima annualità.

Al completamento **del 3° anno** si procederà ad inviare agli Enti interessati una relazione di collaudo dei lavori con richiesta di chiusura del procedimento ambientale.

- 5) DI CONFERMARE che nel Sito permangono localizzati superamenti delle CSC nei terreni saturi (a profondità ascrivibili ai -4,0÷-4,20 m dal piano campagna) come indicati in Fig. 10 allegata – per i quali la Società (nel precedente POB approvato) aveva dichiarato che non risultava possibile la rimozione stante la natura della contaminazione, la difficoltà nell'operare a tale profondità in terreni saturi e la contiguità con la condotta fognaria ivi presente.

A garanzia dell'assenza di qualsiasi percorso attivo di migrazione della contaminazione ivi localizzata, si prescriveva il divieto permanente di scavo nelle aree indicate in Fig. 10 allegata.

Qualsiasi tipologia di intervento si dovesse rendere necessaria in corrispondenza delle aree indicate, essa dovrà essere preventivamente comunicata a tutti gli Enti Competenti e concordata con il competente Servizio Territoriale ARPAE. Nel caso in cui fosse necessario intervenire in queste aree, anche con rimozione dei terreni, gli operatori dovranno essere informati della presenza di terreno contaminato e dovranno operare in condizioni di sicurezza utilizzando gli

idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), mentre il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto (caratterizzato ed adeguatamente gestito a norma di legge).

- 6) DI STABILIRE che sulla base del crono-programma allegato dalla Società - tenuto anche conto della tempistica utile per la redazione della relazione finale conclusiva - si concorda che le operazioni di bonifica e collaudo dei terreni autorizzate (Fase I) e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE dovranno essere compiutamente concluse entro il 31/07/2019, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare alla progettazione operativa.

La Società dovrà in ogni caso comunicare agli Enti competenti (ARPAE, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e Comune di Ravenna) le date di avvio e conclusione delle operazioni di cui alla Fase I del POB approvato.

Dalla data di conclusione dei lavori cominceranno a decorrere i n. 3 anni di monitoraggio post-operam previsti.

- 7) DI DARE ATTO che a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015 lo stato di contaminazione accertato deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
- 8) DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere infine preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 0544/210656 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
- 9) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, la prevista **fidejussione** - il cui importo si intende fissato per il 50% (cinquanta%) del totale del computo tecnico estimativo dei costi - dovrà essere prestata prima dell'avvio dei lavori a favore del Comune di Ravenna a norma di quanto disposto al punto 5.2.1 "Autorizzazione" della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 avente ad oggetto "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati*".

Il testo della polizza fidejussoria deve essere conforme allo schema definitivo in allegato 13 "*RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA*" alla medesima DGR Emilia Romagna n. 2218/2015.

Il Comune dovrà comunicare a questa SAC l'avvenuta presentazione della fidejussione da parte della Società, nonché la propria successiva accettazione.

- 10) DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
- 11) DI COMUNICARE che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L n. 241/90 e smi, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**